


GREEN PASS

Il passaporto verde - si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione (rilasciato 15 giorni dopo la prima dose e valido fino alla seconda o dopo la seconda dose e valido 9 mesi), con il certificato di guarigione (valido 6 mesi) e con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti



cosa succede dal 06 agosto

ALL'APERTO

Ristorazione

- ✓ mascherina
- ✓ disinfettante
- ✓ distanziamento

IN LUOGHI CHIUSI

Ristorazione

- ✓ mascherina
- ✓ disinfettante
- ✓ distanziamento
- ✓ **GREEN PASS**

All'aperto e in luoghi chiusi

NELLE SAGRE - FIERE

SPETTACOLI - EVENTI

- ✓ mascherina
- ✓ disinfettante
- ✓ distanziamento
- ✓ **GREEN PASS**

no certificazione per consumazione al banco

attenzione alla capienza e numero spettatori

Scaricare
QR Code
del **GREEN PASS**

**I controlli del GREEN PASS
si effettuano con
app governativa
VerificaC19**



Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Per ogni ulteriore informazioni potete contattare il CSU Provinciale

GREEN PASS



Sarà richiesto poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto

- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Colore zone
consultare
Decreto-Legge n. 105

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

La partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del predetto DL n. 105 - le previsioni inerenti alla certificazione verde "si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone